



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____
Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO
ALLA Z.T.O. DI P.I. C2PER9

L' anno **duemilaventicinque** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **08:45**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCHIAVON SABRINA	SINDACO	Presente
SCATTOLIN STEFANO	VICESINDACO	Presente
CAMPELLO FRANCO	ASSESSORE	Presente
BERTATO SABINA	ASSESSORE	Presente
FURLAN RACHELE	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta la d.ssa Peraro Paola in qualità di Segretario Generale.

La d.ssa SCHIAVON SABRINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 78 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) che ai commi 2 e 4 dispone:

2. *Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*
4. *Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.*

PREMESSO che:

- il Comune di Massanzago ha provveduto al rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio attraverso l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), avvenuta con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 165 del 28.6.2012;
- nel seguito l'Amministrazione, al fine di dare completa attuazione alla maggior parte degli obiettivi strategici individuati dal PAT, ha provveduto alla redazione del Piano degli Interventi (PI), relativo all'intero territorio comunale, che è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2012 e quindi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.04.2013. Ad oggi sono state approvate n. 19 varianti parziali al Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 15.10.2019 con la quale sono stati approvati indirizzi e determinazioni in ordine alle disposizioni dell'articolo 18, comma 7 bis, della L.R. n. 11/2004 come modificata dalla L.R. 14/2017;

DATO ATTO che in conseguenza degli adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra citata, si è dato seguito alle proroghe previste dall'art. 18, comma 7bis della L.R. 11/2004, relative alle previsioni delle aree di espansione soggette a strumento attuativo non ancora attuato, tra cui la ZTO di P.I. C2PER9;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09.06.2020, con la quale veniva approvata la variante n. 1 al PAT in adeguamento alle disposizioni della L.R. 14/2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2023 “*Variante Parziale 10.4 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per modifiche puntuali delle N.T.O. e per modifiche puntuali cartografiche: controdeduzione alle osservazioni pervenute ed approvazione variante*” con la quale, tra l'altro, si approvava la revisione della ZTO C2PER9 (PRG previgente) mediante lo stralcio della porzione nord e riformulazione delle condizioni perequative con apposito elaborato normativo “*Schede puntuali delle C2 Perequate (PRG previgente)*”;

DATO ATTO CHE la revisione della scheda norma relativa alla ZTO di P.I. C2PER9 (PRG previgente) ha comportato l'esclusione di una porzione di area edificabile quindi la diminuzione dell'ambito e del volume precedentemente approvati, nonché la determinazione del contributo perequativo conseguente alla soluzione urbanistica rettificata come da specifica scheda norma di

progetto allegata alla citata variante urbanistica n. 10.4, dove vengono meglio indicate le modalità di attuazione della stessa;

VISTA la proposta di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla ZTO di P.I. C2PER9 presentata dalla ditta Bernardo Roberto e Bernardo Michele in data 27.02.2024, prot. 2424 e successive integrazioni da ultimo prot. 2669 del 06.03.2025, costituita dai seguenti elaborati:

- A00-Relazione Tecnica;
- Tav. A01 – Estratti di mappa – PI – PAT;
- Tav. A02 – Rilievo dello stato di fatto – calcolo superfici;
- Tav. A03 – Planimetria di progetto , planivolumetrico e aree da cedere;
- Tav. A04 – Particolari e sezioni stradali;
- Tav. A05 – Sottoservizi – Illuminazione pubblica – Acquedotto – Elettricità – Telefonia;
- Tav. A06 – Linea Acque nere;
- Tav. A07 – Sottoservizi – Linea acque bianche;
- Tav. A08 – Eliminazione barriere architettoniche – DM 236/89 e DPR 503/96;
- Tav. A09 – Segnaletica stradale;
- B02-Doc. Fotografica;
- B03-Dich conformità DM 236-89 e DPR 503-96;
- B04-Mitigazione;
- B05-Computo;
- B06-NTA;
- B07-Rel Idraulica-verifica compatibilità idraulica;
- B08-Verifica disposizioni PGRA Aut Bacino;
- B09-Relazione Illuminotecnica;
- Modulo di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA (allegato A al DDR n. 15 del 17.02.2025)
- Verifica della compatibilità Geologica, Geotecnica, Geomorfologica, Idrogeologica, Idraulica e Sismica;
- Caratterizzazione Ambientale;

RILEVATO che la proposta progettuale prevede, tra l'altro, una lieve modifica dell'ambito d'intervento rientrante nelle quantità ammesse dall'art. 20, comma 8bis della L.R. 11/2004 (e art. 10 delle NTO del PI) volta al ricavo di una porzione di viabilità destinata all'inversione di marcia del traffico veicolare (cul de sac) e di porzione dell'adiacente percorso ciclo-pedonale, di un'isola ecologia destinata al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata a servizio del volume residenziale in previsione, di un bacino d'invaso per garantire l'invarianza idraulica del sito e di una fascia di terreno per assicurare il futuro prolungamento del percorso ciclopedinale di progetto verso nord che consente una più favorevole attuazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle programmazioni urbanistiche relative alle aree adiacenti e quindi disporre di un possibile collegamento con il limitrofo polo scolastico;

DATO ATTO che la modifica di cui sopra, fermo restando le quantità di standard urbanistici che vengono comunque garantite all'interno dell'ambito, permettono un sensibile innalzamento della qualità di vita ed un apprezzabile effetto migliorativo non solo del sito ma anche del territorio comunale interessato;

RITENUTO CHE la proposta di modifica valutata complessivamente con la proposta progettuale di Piano Urbanistico Attuativo, sia meritevole di accoglimento in quanto consente di perseguire gli

obiettivi posti dall'Amministrazione Comunale anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile della viabilità ciclo-pedonale del territorio;

VISTO l'art. 5 comma 5 del Regolamento Regionale 09 gennaio 2025, n. 3 “*Regolamento attuativo in materia di VAS (art. 7 della legge regionale 27 maggio 2024 n. 12)*” che esclude dal campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo regolamento “*gli strumenti attuativi o loro varianti finalizzati all'introduzione di aree residenziali con superficie territoriale inferiore a tre ettari, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS*”;

ACCERTATO che:

- l'ambito del presente Piano Urbanistico Attuativo è già stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica in sede di approvazione del PAT;
- successivamente, con l'approvazione della sopra citata variante parziale n. 10.4 al Piano degli Interventi, la stesso ambito è stato oggetto di rettifica mediante lo stralcio della porzione nord e riformulazione delle condizioni perequative con apposito elaborato normativo “Schede puntuali delle C2 Perequate (PRG previgente)”;
- la revisione della scheda norma relativa alla ZTO di P.I. C2PER9 (PRG previgente) ha comportato, rispetto a quanto valutato in sede di PAT, la diminuzione dell'ambito a seguito esclusione di una porzione di area edificabile e conseguentemente una riduzione del carico urbanistico;
- la superficie complessiva della proposta progettuale del PUA in parola, risulta di circa mq. 8.300, notevolmente inferiore a 3 ettari;
- la variante n. 10.4 al P.I. non è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS, poiché trattava contenuti in linea con le “*scelte, già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del P.A.T., che non modificano i parametri urbanistici previsti dal PAT medesimo*”, *ed i contenuti sono esclusi come da parere motivato n. 259 del 14/10/2021 della Commissione Regionale VAS*, il tutto come attestato dal tecnico estensore della Variante urbanistica n. 10.4 al PI, giusta dichiarazione agli atti del comune con prot. n. 13205 del 29.10.2022;

CONSIDERATO ALTRESI’ che ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) del sopra citato Regolamento Regionale 09 gennaio 2025, n. 3, non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4, le “*modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l'esclusione di aree edificabili*”, fatispecie perfettamente riconducibile alla variante parziale n. 10.4 come nelle premesse meglio specificato;

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra riportate, che il Piano Urbanistico Attuativo in parola rientri nelle fatispecie di esclusione di cui all’art. 5, comma 5 del sopra citato Regolamento Regionale 09 gennaio 2025 n. 3;

VISTO inoltre il Decreto del Direttore della Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025 “*Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27/05/2024, n. 12. integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al capo iii del medesimo regolamento*”;

CONSIDERATO che con detto DDR, è stato adottato un modulo da predisporre nei casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA atteso che un intervento localizzato all'esterno di un Sito della rete Natura 2000 rientra nel campo di applicazione di tale disciplina “*solamente laddove gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, coinvolgano il Sito direttamente o indirettamente*”;

CONSIDERATO ALTRESI', come disposto dal sopra citato DDR, che l'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione è tenuta ad acquisire dal Proponente del P/P/P/I/A il predetto modulo, con cui si dà atto della sua localizzazione all'esterno dei Siti della rete Natura 2000 e dell'assenza di effetti diretti o indiretti su tali Siti ovvero della sua localizzazione all'interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di non dar seguito all'attivazione delle procedure valutative di cui all'allegato tecnico del Regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025;

ACQUISITO in data 06.03.2025 prot. 2662 il modulo denominato allegato A al decreto n. 15 del 17/02/2025 "Modulo di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA", opportunamente compilato e sottoscritto tal tecnico progettista che attesta ;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato sub A);

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 12 del sopra citato schema di convenzione, "*Rimane a carico della ditta lottizzante o dei successivi aventi causa, la manutenzione del bacino d'invaso n. 02 posizionato a nord dell'area urbanizzata. In particolare dovranno essere effettuati ripristini di eventuali franamenti, periodici sfalci erba con asporto del materiale residuo nonché i necessari trattamenti per evitare il proliferare di insetti e/o animali infestanti e quant'altro che possa essere nocivo per la salute degli abitanti*";

VISTE le valutazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale agli atti e ritenuto di condividere le stesse prescrivendo alla ditta proponente:

- di valutare una migliore soluzione progettuale del verde utilizzato come bacino d'invaso 1, evitando la prevista affossatura e renderlo complanare mediante l'adozione di sistemi alternativi che garantiscano la medesima tutela idraulica. Tale verde dovrà essere arredato con attrezzature per lo svago da concordare preventivamente;
- di prevedere la messa a dimora di alberature di tipo autoctono della medesima essenza lungo il perimetro dei lotti edificabili prospiciente i percorsi ciclo-pedonali e le aree a parcheggio;
- che l'isola ecologica di progetto rimanga a carico dei privati;
- di adottare opportuni accorgimenti per garantire la sicurezza del bacino n. 2 posto a nord dell'ambito d'intervento;

PRESO ATTO che gli importi relativi al versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo straordinario, riportati nello schema della convenzione urbanistica di cui sopra, sono già stati considerati in sede di previsione di bilancio;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della LR 11/2004, all'adozione Piano Urbanistico Attuativo consistente nella realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali al PUA di iniziativa privata relativo alla Z.T.O. di P.I. C2PER9;

PRESO ATTO che l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: "*2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani per l'urbanistica, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della*

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

RICHIAMATI le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 61 del 29/10/2024 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (D.U.P.)”;
- n. 75 del 17/12/2024 ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027”;
- n. 79 del 17/12/2024 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2025-2027”;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

DI CONSIDERARE tutte le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale della presente;

DI RITENERE, per le ragioni espresse nelle premesse, che il Piano Urbanistico Attuativo in parola rientri nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 5, comma 5 del Regolamento Regionale 09 gennaio 2025 n. 3 “*Regolamento attuativo in materia di VAS (art. 7 della legge regionale 27 maggio 2024 n. 12)*”, in quanto:

- l’ambito del presente Piano Urbanistico Attuativo è già stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica in sede di approvazione del PAT;
- successivamente, con l’approvazione della sopra citata variante parziale n. 10.4 al Piano degli Interventi, la stesso ambito è stato oggetto di rettifica mediante lo stralcio della porzione nord e riformulazione delle condizioni perequative con apposito elaborato normativo “Schede puntuali delle C2 Perequate (PRG previgente)”;
- la revisione della scheda norma relativa alla ZTO di P.I. C2PER9 (PRG previgente) ha comportato, rispetto a quanto valutato in sede di PAT, la diminuzione dell’ambito a seguito esclusione di una porzione di area edificabile e conseguentemente una riduzione del carico urbanistico;
- la superficie complessiva della proposta progettuale del PUA in parola, risulta di circa mq. 8.300, notevolmente inferiore a 3 ettari;
- la variante n. 10.4 al P.I. non è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS, poiché trattava contenuti in linea con le “*scelte, già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del P.A.T., che non modificavano i parametri urbanistici previsti dal PAT medesimo*”, ed i contenuti rientravano nei casi di esclusione come precisato nel Parere n. 259 del 14/10/2021 della Commissione Regionale VAS, il tutto come attestato dal tecnico estensore della Variante urbanistica n. 10.4 al PI, giusta dichiarazione agli atti del comune con prot. n. 13205 del 29.10.2022;

DI ACCOGLIERE la modifica dell’ambito d’intervento, rientrante nelle quantità ammesse dall’art. 20, comma 8bis della L.R. 11/2004 (e art. 10 delle NTO del PI), come nelle premesse meglio esplicitata, dando atto che la stessa, valutata complessivamente con la proposta progettuale di PUA, deve ritenersi meritevole di accoglimento in quanto consente di perseguire gli obiettivi posti dall’Amministrazione Comunale anche nell’ottica di uno sviluppo sostenibile della viabilità ciclo-pedonale del territorio;

DI ACCOGLIERE E CONDIVIDERE le valutazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale agli atti e prescrive alla ditta proponente:

- di valutare una migliore soluzione progettuale del verde utilizzato come bacino d’invaso 1, evitando la prevista affossatura e renderlo complanare mediante l’adozione di sistemi alternativi che garantiscono la medesima tutela idraulica. Tale verde dovrà essere arredato con attrezzature per lo svago da concordare preventivamente;
- di prevedere la messa a dimora di alberature di tipo autoctono della medesima essenza lungo il perimetro dei lotti edificabili prospiciente i percorsi ciclo-pedonali e le aree a parcheggio;
- che l’isola ecologica di progetto rimanga a carico dei privati;
- di adottare opportuni accorgimenti per garantire la sicurezza del bacino n. 2 posto a nord dell’ambito d’intervento;

DI ADOTTARE quindi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. 11/2004, la proposta di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla ZTO di P.I. C2PER9 presentata dalla ditta Bernardo Roberto e Bernardo Michele in data 27.02.2024, prot. 2424 e successive integrazioni da ultimo prot. 2669 del 06.03.2025, costituita dai seguenti elaborati:

- A00-Relazione Tecnica;
- Tav. A01 – Estratti di mappa – PI – PAT;
- Tav. A02 – Rilievo dello stato di fatto – calcolo superfici;
- Tav. A03 – Pianimetria di progetto , planivolumetrico e aree da cedere;
- Tav. A04 – Particolari e sezioni stradali;
- Tav. A05 – Sottoservizi – Illuminazione pubblica – Acquedotto – Elettricità – Telefonia;
- Tav. A06 – Linea Acque nere;
- Tav. A07 – Sottoservizi – Linea acque bianche;
- Tav. A08 – Eliminazione barriere architettoniche – DM 236/89 e DPR 503/96;
- Tav. A09 – Segnaletica stradale;
- B02-Doc. Fotografica;
- B03-Dich conformità DM 236-89 e DPR 503-96;
- B04-Mitigazione;
- B05-Computo;
- B06-NTA;
- B07-Rel Idraulica-verifica compatibilità idraulica;
- B08-Verifica disposizioni PGRA Aut Bacino;
- B09-Relazione Illuminotecnica;
- Modulo di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA (allegato A al DDR n. 15 del 17.02.2025)
- Verifica della compatibilità Geologica, Geotecnica, Geomorfologica, Idrogeologica, Idraulica e Sismica;
- Caratterizzazione Ambientale;

agli atti dell’Ufficio Tecnico che costituiscono parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente allegati;

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione (Allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art. 12 dello schema di convenzione, “*Rimane a carico della ditta lottizzante o dei successivi aventi causa, la manutenzione del bacino d’invaso n. 02 posizionato a nord dell’area urbanizzata. In particolare dovranno essere effettuati ripristini di eventuali*

franamenti, periodici sfalci erba con asporto del materiale residuo nonché i necessari trattamenti per evitare il proliferare di insetti e/o animali infestanti e quant'altro che possa essere nocivo per la salute degli abitanti”;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Urbanistica – Ed. Privata – Ambiente è autorizzato, in sede di sottoscrizione, ad apportare eventuali modifiche, correzioni od integrazioni al testo della convenzione che si rendessero necessarie e di carattere non sostanziale;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, ad espletare tutte le procedure di cui all'art. 20, comma 3 della L.R. 11/2004, conseguenti all'adozione della presente deliberazione compresa l'acquisizione di eventuale documentazione/pareri necessari all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla ZTO di P.I. C2PER9;

DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 07-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to STANGHERLIN DAVIDE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 07-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Peraro Paola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCHIAVON SABRINA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 07-03-2025 al 21-03-2025

Massanzago, li 07-03-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il .

Massanzago, li 02-04-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola